



**Città di Vigevano**

**REGOLAMENTO PER COSTITUZIONE E LA  
RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL'ART. 93  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 n. 163**

Approvato con deliberazione G.C. n. 30 del 18 febbraio 2016

## **INDICE**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Obiettivi e finalità** *pag. 3*

**Art. 2 – Campo di applicazione** *pag. 3*

**Art. 3 – Conferimento degli incarichi** *pag. 4*

### **CAPO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

**Art. 4 – Il fondo per la progettazione e l'innovazione** *pag. 4*

**Art. 5 – Percentuali di alimentazione** *pag. 5*

**Art. 6 – Riparto delle somme** *pag. 6*

**Art. 7 – Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti** *pag. 8*

### **CAPO II – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'**

**Art. 8 – Termini per le prestazioni** *pag. 9*

**Art. 9 – Penalità per errori od omissioni progettuali** *pag. 9*

### **CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE**

**Art. 10 – Pagamento del compenso** *pag. 9*

### **CAPO V – NORME FINALI**

**Art. 11 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento** *pag. 10*

**Art. 12 – Disposizioni transitorie** *pag. 10*

**Art. 13 – Entrata in vigore** *pag. 11*

## Capo I Disposizioni generali

### Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e si applica al personale interno (ossia appartenente all'organico dell'Ente con rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o determinato) che svolge funzioni tecniche durante le fasi di progettazione, esecuzione e collaudo di un'opera o lavoro pubblico.

2. Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ha l'obbligo di indicare, nel quadro economico dell'opera pubblica, nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, lo stanziamento destinato per l'80% alla remunerazione del personale interno che abbia partecipato alle varie fasi progettuali ed esecutive, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa e confluiti nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati se hanno qualifica dirigenziale.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività e, qualora le attività di progettazioni siano affidate all'esterno, nulla è dovuto al Responsabile Unico del Procedimento. Nel caso in cui alcune delle attività di progettazione siano state svolte all'interno, al RUP e al personale interno competerà la percentuale stabilita dal presente regolamento in ragione del livello di progettazione svolto all'interno. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima costituiscono economie.

5. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:

- a) il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
- b) i dipendenti incaricati della progettazione e i loro collaboratori, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 comma 1 lettera e) del d.lgs. n. 163/2006, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 132;
- c) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo e i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza.

### Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono condizionati, altresì, al rispetto dei tempi e dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo. A tal fine il Dirigente potrà erogare i citati incentivi, avendo cura di trattenere la somma delle eventuali decurtazioni in caso di mancato rispetto dei tempi o dei costi della realizzazione delle opere pubbliche o lavori.

3. Restano, in ogni caso, esclusi dagli incentivi le attività, ai sensi del codice dei contratti e del regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010) e relativi allegati, qualificate come lavori di manutenzione, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di eventuali attività di progettazione.

4. In ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, al Dirigente del Settore Lavori Pubblici non compete alcun incentivo, mentre la valorizzazione delle sue attività, nell'ambito delle progettazioni, sarà oggetto di valutazione in sede di distribuzione della remunerazione di risultato.

### Art. 3. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività relative alle fasi di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo e nomina del RUP, sono effettuati con provvedimento del dirigente preposto al Settore Lavori Pubblici, garantendo una opportuna rotazione del personale.

2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo (ovvero della redazione del certificato di regolare esecuzione, quando previsto dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006), nonché, su proposta del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

## Capo II

### Ripartizione dell'incentivo

#### Art. 4 . Il fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), per ogni opera o lavoro, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Per la classificazione delle opere e lavori si fa riferimento all'articolo 3, del d.p.r. 207/2010.

## Art. 5. Percentuali di alimentazione

1. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

a) parametro di entità (PE), compreso tra 1 e 0,80, secondo i seguenti scaglioni:

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
0,00	500.000,00	1,00
500.000,01	1.000.000,00	0,95
1.000.000,01	2.000.000,00	0,90
2.000.000,01	5.000.000,00	0,85
5.000.000,01		0,80

b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,10 e 0,85, secondo i seguenti livelli:

Descrizione complessità	PC
Opere o lavori che contengono più di 4 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010	1,10
Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010	1,00
Opere o lavori che comportano procedure espropriative	0,95
Opere e lavori non compresi in altri casi della presente tabella	0,90
Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010, oppure venga omissa uno dei due primi livelli di progettazione.	0,85

2. Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

$$2\% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$$

3. La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.

4. In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione del PE dello scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione.

5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo.

## Articolo 6. Riparto delle somme

1. L'80% della somma massima, determinata ai sensi dell'articolo 5, viene ripartita tra i soggetti indicati dall'art. 1 comma 2, esclusi i dirigenti, nel rispetto dei criteri e modalità indicati nei commi seguenti.
2. I tempi per la corresponsione degli incentivi e i criteri di attribuzione al personale sono dettagliati nella tabella seguente, e tengono conto delle disposizioni legislative che ancorano parte di tali incentivi al rispetto dei tempi per l'esecuzione dell'opera pubblica e al costo della stessa nella sua fase di realizzazione.
3. In merito al rispetto dei tempi non sono computati, le sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) ed e-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.m.ii. (oltre ai casi di sospensione legittima dovuti ad eventi eccezionali es. terremoti, nevicate eccezionali e quant'altro che non permetta l'apertura o la praticabilità del cantiere). Non sono, inoltre, computati quale penalità le varianti c.d. migliorative di cui all'art. 132, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. Per le attività di progettazione, le penalità applicate sul rispetto dei tempi riguardano esclusivamente il caso di ritardi attribuibili a carenze progettuali.
4. In merito alle penalità relative all'incremento dei costi, rispetto al progetto esecutivo, non sono da computare quelle rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 132, comma 1, (ad esclusione della lett. e) e quelle di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. Per le attività di progettazioni le penalità per incremento dei costi può riguardare esclusivamente eventuali riserve dell'amministrazione riferite a carenze progettuali.
5. La tabella A, sotto riportata, evidenzia gli incentivi distribuibili nelle varie fasi di progettazione, attribuendo, un importo massimo del 25% per la sola progettazione preliminare, in caso di progettazione preliminare e definitiva la percentuale sale al 50% (25% se la progettazione preliminare viene affidata all'esterno mentre quella definitiva all'interno), infine la percentuale sale al 100% in caso in cui i livelli di progettazione compresa anche quella esecutiva siano redatti all'interno (50% dell'incentivo nel caso in cui le fasi della progettazione preliminare e definitiva siano state redatte da professionisti esterni). Resta inteso che, per le opere pubbliche di minore dimensione, è possibile che la progettazione definitiva ed esecutiva siano contenute in un solo documento. Spetta al Dirigente del Settore Lavori Pubblici definire, sulla base della certificata complessità dell'opera pubblica, la percentuale fino al massimo indicato nella tabella A sotto riportata.
6. La liquidazione avviene a consuntivo al termine delle attività del progetto con determinazione del Dirigente preposto alla gestione del Personale. All'uopo, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici trasmetterà dettagliata relazione individuando la somma da liquidare per fasi, come evidenziato nella tabella A. La liquidazione avviene per fasi, come evidenziato La prima fase si conclude con l'emissione del bando di gara (o di spedizione delle lettere d'invito) ponendo a base di gara i livelli di progettazione interni e/o esterni redatti, con distribuzione delle percentuali sopra evidenziate nel limite massimo del 50%, sarà liquidata una ulteriore quota fino al 30% a collaudo dell'opera pubblica, tenuto conto di eventuali penali sia per il rispetto dei tempi (fino ad un massimo del 10%, a discrezione del dirigente) che per le eventuali maggiori spese dovute a carenze della progettazione (fino ad un massimo del 10%, a discrezione del dirigente). Per quanto concerne le attività del RUP, in caso di progettazione completamente affidata all'esterno la percentuale indicata del 50% costituirà economia (quota parte nei casi di parziale affidamento all'esterno), mentre la rimanente percentuale del 50% sarà liquidata, fino al massimo del 30% a collaudo dell'opera pubblica o lavoro, e la restante percentuale fino al 20% in caso di valutazione positiva operata dal Dirigente in assenza di eventuali corresponsabilità nel ritardo o nel controllo dei costi. Infine, per le ulteriori attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, la fase di liquidazione prevede la corresponsione degli incentivi non distribuiti a seguito del

positivo esito del collaudo dell'opera pubblica realizzata, ponendo in capo al Dirigente del Settore Lavori Pubblici la verifica:

- del rispetto dei tempi con attribuzione, in base al ritardo nella realizzazione dell'opera pubblica, di una percentuale fino al 15%. I criteri da utilizzare per l'erogazione della citata percentuale, da confrontare e certificare rispetto al cronoprogramma del progetto esecutivo, sono i seguenti: a) in caso di rispetto dei tempi previsti la percentuale sarà pari al 15% totale previsto; b) in caso di ritardo inferiore a 60 giorni la percentuale massima prevista non potrà essere superiore al 7,5%; c) in caso di ritardo superiori a 60 giorni ma inferiori a 120 giorni la percentuale non potrà essere superiore al 3%; d) nulla è dovuto in caso di ritardo superiore a 120 giorni;
- rispetto dei costi previsti nella progettazione esecutiva secondo il seguenti criteri: a) in caso di rispetto dei costi previsti la percentuale da liquidare sarà pari al 15%; b) in caso di aumento dei costi fino al 5% la percentuale massima sarà fino al 7,5%; c) in caso di aumento dei costi fino al 10% la percentuale non potrà essere superiore al 3%; d) nulla è dovuto in caso di percentuale di aumento dei costi superiori al 10%.

7. In caso di affidamento all'esterno delle attività di progettazione, salvo il Responsabile Unico del Procedimento le cui percentuali non saranno attribuite, restano valide le percentuali previste per le attività di direzione lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione qualora affidate al personale interno, di cui una parte di incentivo per la fase di esecuzione sarà dato anche al R.U.P.

TABELLA A - RIPARTIZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE

	FASI DI PROGETTAZIONE			FASE DELLA LIQUIDAZIONE			
	Preliminare	Definitiva	Esecutiva	Bando	Collaudo	Rispetto tempi	Rispetto spese
Responsabile del procedimento.	5%	8%	10%	50%	30%	10%	10%
Tecnici o amministrativi che redigono il progetto firmando gli atti nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale.	25%	25%	25%				
Tecnici o esperti abilitati che assumono responsabilità del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione o intervento.	7%	7%	7%				
Collaboratori tecnici o amministrativi che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza degli atti, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.	10%	7%	5%				
Tecnici collaboratori al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	2%	2%	2%				
Altri componenti dell'ufficio che contribuiscono al progetto, pur non sottoscrivendone gli elaborati.	3%	3%	3%				
Tecnici o amministrativi abilitati che assumono responsabilità della Direzione dei lavori firmandone i relativi atti.	25%			70%	15%	15%	
Tecnici o esperti abilitati che assumono responsabilità del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.	8%						
Tecnici collaboratori al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	2%						
Tecnici che redigono il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera.	4%						
Tecnici collaboratori alla direzione dei lavori, che procedono alla contabilità delle opere predisponendo gli atti tecnici.	5%						
Tecnici collaboratori al collaudo tecnico-amministrativo dell'opera	2%						
Altri componenti dell'ufficio che contribuiscono alla direzione dei lavori pur non sottoscrivendone gli elaborati.	2%						
Nella quota del responsabile del procedimento è compresa anche la quota per una eventuale attività di supporto, stabilita dal dirigente competente in funzione dell'apporto al singolo procedimento, nel limite massimo del 2,5%.							

## Art. 7. Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Nella fase di predisposizione dell'opera pubblica il Dirigente del Settore Lavori Pubblici inserisce nel quadro economico la quota di incentivi legati alla redazione delle varie fasi della progettazione, prevedendo che ad ogni fase della progettazione corrisponda la parte relativa alla remunerazione degli incentivi secondo le seguenti percentuali:

- In caso di sola progettazione preliminare svolta all'interno, la percentuale da inserire nel quadro economico non potrà essere superiore al 25% dell'incentivo massimo attribuibile, il valore ottenuto andrà moltiplicato per la percentuale prevista per ogni attività espletata secondo la suddivisione operata nella tabella A;
- In caso di progettazione preliminare ed definitiva l'importo massimo sarà pari al 50% dell'incentivo massimo attribuibile il valore ottenuto andrà moltiplicato per la percentuale prevista per ogni attività espletata secondo la suddivisione operata nella tabella A;
- In caso di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, l'incentivo massimo potrà essere pieno e distribuito secondo la percentuale prevista per ogni attività espletata secondo la suddivisione operata nella tabella A.



2. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente alle parti affidate all'esterno.
3. Trattandosi di percentuale massima attribuibile, sarà cura del dirigente del Settore Lavori Pubblici evidenziare, in ragione della complessità dell'opera pubblica, nella fase di liquidazione degli incentivi la complessità dell'opera pubblica realizzata e la correlata attribuzione dei relativi incentivi.
4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

### Capo III Termini temporali e penalità

#### Art. 8. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

#### Art. 9. Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; e ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

### Capo IV Disposizioni diverse

#### Art. 10. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dall'ufficio stipendi a consuntivo al termine di ogni attività del progetto, nei limiti degli importi previsti nella tabella A di cui al precedente art. 6, sulla base della determina di liquidazione predisposta dal Dirigente preposto alla gestione del Personale e previa verifica dei contenuti di una specifica relazione a lui presentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, in ogni caso, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. Prima della liquidazione dell'incentivo, i dipendenti comunicano con autocertificazione gli eventuali incarichi esterni ricevuti, come comunicati al Settore Personale in occasione dell'invio dei dati

all'Anagrafe delle Prestazioni, ovvero, qualora a part time non superiore al 50% ed autorizzati allo svolgimento degli incarichi esterni, i compensi ricevuti da altre amministrazioni pubbliche.

4. Essendo gli incentivi inseriti nel fondo delle risorse decentrate, sarà cura del dirigente Settore Lavori Pubblici prima che l'ufficio del Personale effettui l'erogazione, comunicare l'importo inserito nel quadro economico che andrà in economia di bilancio e stralciato dal quadro economico dell'opera pubblica. Il valore degli incentivi da distribuire al personale dipendente, si effettuerà da parte del Settore Personale rendendo indisponibile la quota IRAP, con correlata diminuzione del valore iscritto nel quadro economico, e successivamente decurtata degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Solo dopo i citati adempimenti il Servizio Personale liquiderà gli importi al personale dipendente che abbia partecipato al progetto nella prima busta paga utile.

5. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

6. Sarà cura del Dirigente del Settore Lavori Pubblici comunicare gli importi, inseriti nei quadri economici dell'opera pubblica che prevedano gli incentivi, al Settore Personale al fine dell'inserimento degli stessi all'interno dei fondi integrativi per ogni anno di riferimento.

7. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

## Capo V Norme finali

### Art. 11. Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto al Settore Lavori Pubblici redige ed invia alla Giunta comunale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

### Art. 12. Disposizioni transitorie.

1. Ai fini della scelta della disciplina da applicare alla singola opera o lavoro, occorre fare riferimento al momento in cui l'opera o il lavoro sono approvati ed inseriti nei documenti di programmazione vigenti nell'esercizio finanziario di riferimento.

In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le opere e/o i lavori approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 19 agosto 2014.

2. Per le opere approvate entro il 18 agosto 2014, si continua ad applicare la disciplina previgente, fermo restando che le quote di incentivo maturate dal personale di qualifica dirigenziale dal 25 giugno 2014 non possono essere erogate e costituiscono economia di spesa.

### Art. 13. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.